



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2586**

Iniziative volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione del maltrattamento e l'abbandono degli  
animali d'affezione

# Indice

1. DDL S. 2586 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 2586 ....	4

# **1. DDL S. 2586 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2586  
**XVIII Legislatura**

Iniziative volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione del maltrattamento e l'abbandono degli animali d'affezione

Iter

**11 aprile 2022:** da assegnare

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2586**

**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Carlo Doria](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Valeria Alessandrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Ugo Grassi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Lucidi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Mollame](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzaglini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Valeria Sudano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Elena Testor](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Urraro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Classificazione TESEO

ANIMALI DOMESTICI , PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2586

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2586

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIN**, **FREGOLENT**, **LUNESU**, **DORIA**, **CANTÙ**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CASOLATI**, **CORTI**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **MARTI**, **MOLLAME**, **MONTANI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SIRI**, **SUDANO**, **TESTOR**, **TOSATO**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2022

Iniziative volte alla sensibilizzazione sul rispetto degli animali d'affezione e alla prevenzione del maltrattamento e dell'abbandono degli stessi, nonché modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei reati contro gli animali d'affezione

Onorevoli Senatori. - Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo di cui ben il 70 per cento è randagio. Nel 2020 in Italia, 76.192 animali d'affezione sono entrati nei canili sanitari e 42.665 nei rifugi (nel 2019 erano, rispettivamente, 86.982 e 45.695). I cani adottati complessivamente sono 42.360.

Il randagismo è una grave piaga sociale che richiede un serio impegno da parte di tutte le istituzioni, a tutti i livelli di governo.

Il problema principale è quello della mancanza di attenzione nella custodia degli animali d'affezione, che spesso sono senza *microchip* di identificazione, vengono lasciati liberi di girare per conto proprio e si riproducono, non essendo sterilizzati; ciò comporta una riproduzione incontrollata e così il fenomeno si alimenta e aumenta.

Il presente disegno di legge intende realizzare campagne informative e di comunicazione dirette ad infondere nella società maggiore consapevolezza rispetto alla tutela degli animali d'affezione, con il coinvolgimento di enti autorevoli quali le unità cinofile della Polizia, i Carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli enti del Terzo settore.

È necessario prevenire il reiterarsi di condotte illecite, con particolare riferimento ai fenomeni dell'abbandono e del maltrattamento degli animali d'affezione, ai fini della tutela della pubblica salute e del territorio, nonché del rispetto del mondo animale.

Per un futuro senza più violenza o maltrattamenti verso gli animali d'affezione e per una cultura etica e rispettosa degli animali d'affezione sono necessarie l'educazione e l'informazione. A tal fine si ritiene indispensabile che nelle scuole, l'ambiente in cui bambini e adolescenti trascorrono prevalentemente il loro tempo e, dunque, il luogo in cui questi formano maggiormente la loro personalità e ove plasmano il loro comportamento, siano organizzate delle lezioni e delle attività finalizzate ad affrontare determinati temi, per accendere una nuova sensibilità alla prevenzione dell'abbandono al fine di sviluppare nei giovani una cultura dell'impegno concreto per il rispetto degli animali d'affezione e di prevenire l'abuso e lo sfruttamento degli animali d'affezione, promuovendo comportamenti corretti.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge, che introduce programmi di sensibilizzazione alla prevenzione dei maltrattamenti e all'abbandono degli animali d'affezione, promossi dal Ministero della salute e organizzati dai singoli comuni in ossequio al principio di sussidiarietà verticale. Nella campagna di sensibilizzazione si prevedono anche attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, volte all'insegnamento dell'educazione al rispetto degli animali d'affezione. Il presente disegno di legge stabilisce, altresì, l'inasprimento delle pene per alcuni delitti contro il sentimento degli animali d'affezione e delle contravvenzioni previste per l'abbandono di animali d'affezione.

L'articolo 2 prevede l'organizzazione di progetti, manifestazioni e campagne di informazione mediatica volti a prevenire il maltrattamento e l'abbandono degli animali d'affezione.

L'articolo 3 dispone che nell'ambito dell'educazione scolastica siano tenute lezioni da parte di professionisti del settore, volte a promuovere il rispetto degli animali d'affezione.

L'articolo 4 contiene previsioni in ordine al rilascio di riconoscimenti ai comuni che svolgono campagne di sensibilizzazione nonché iniziative pratiche e fattive per la prevenzione dell'abbandono degli animali d'affezione.

L'articolo 5 dispone l'inasprimento delle pene in determinati casi di uccisione, maltrattamento e abbandono degli animali d'affezione.

L'articolo 6 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge promuove azioni volte a prevenire l'abbandono e il maltrattamento degli animali d'affezione mediante progetti mirati alla sensibilizzazione della popolazione su tali fenomeni, al fine di sviluppare nei cittadini una cultura dell'impegno concreto per il rispetto degli animali d'affezione tramite l'informazione e la divulgazione delle buone pratiche, la comunicazione televisiva e radiotelevisiva e l'attivazione di strumenti didattici e interventi educativi presso le istituzioni scolastiche, nonché l'inasprimento delle pene in caso di uccisione, maltrattamento e abbandono degli animali d'affezione.

### Art. 2.

#### *(Iniziative volte alla lotta al randagismo e alla prevenzione del maltrattamento degli animali d'affezione)*

1. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione a carattere nazionale, regionale e comunale, dirette a diffondere una maggiore conoscenza del mondo animale, al fine di sensibilizzare la popolazione al rispetto degli animali d'affezione, alla prevenzione del loro abbandono e al contrasto del maltrattamento nei loro confronti.

2. Al fine di favorire la sensibilizzazione della popolazione sono realizzati progetti in collaborazione con le regioni, i comuni e le aziende sanitarie locali, con il coinvolgimento di enti autorevoli, quali le unità cinofile della Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli enti del Terzo settore.

3. I servizi di informazione radiofonica e televisiva assicurano adeguati spazi connessi al tema del rispetto degli animali d'affezione, al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza del tema, con lo scopo di diffondere la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione e di contrastarne l'abbandono.

### Art. 3.

#### *(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di rendere consapevoli i giovani dell'importanza del rispetto degli animali d'affezione, le istituzioni scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e percorsi di studio dedicati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero

dell'istruzione sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*(Rilascio di un riconoscimento ai comuni virtuosi)*

1. Allo scopo di incoraggiare e sviluppare iniziative volte alla promozione della tutela e del benessere degli animali d'affezione e alla prevenzione del maltrattamento e del randagismo, finalizzate a sollecitare comportamenti virtuosi, è istituito un sistema di certificazione per il rilascio di un riconoscimento simbolico ai comuni, quale segno distintivo della partecipazione a progetti a livello nazionale in tema di sensibilizzazione della popolazione, di formulazione di piani di intervento per la sterilizzazione degli animali d'affezione e l'impianto di *microchip*, nonché di ristrutturazione e messa a norma dei canili esistenti.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le misure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei reati contro gli animali d'affezione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata fino a un terzo se trattasi di animali d'affezione »;

b) all'articolo 544-*ter*, terzo comma, dopo le parole: « è aumentata » sono inserite le seguenti: « fino a un terzo se trattasi di animali d'affezione e »;

c) all'articolo 727, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata fino a un terzo se trattasi di animale femmina o con cuccioli in allattamento ».

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



